

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1336)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1960, risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 2595)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

E DELLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **deputato AIMI (n. 2301)**

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 15 DICEMBRE 1960

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367, e 10 dicembre 1958, n. 1094

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il limite delle aperture di credito, di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, nonchè per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367, relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico.